

## ATTO COSTITUTIVO

## DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Repubblica Italiana

L'anno duemilatredici, il mese di febbraio, il giorno venti in Bari, alla Piazza Umberto I n. 1, presso il Rettorato dell'Università degli Studi di Bari.-

Innanzi di me Dottor Assunta Larocà, Notaio in Noci, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari,

si sono costituiti i signori

- RUTIGLIANI Pasqua, nata a Bari il 5 novembre 1955 e residente a Bitonto (BA) alla Via Ludovico D'Angiò n. 20 (cf. RTG PSQ 55345 A662C), la quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI" con sede legale in Bari a Piazza Umberto I, codice fiscale n. 80002170720, giusta Decreto Rettorale n. 366 in data 29 gennaio 2013 emanato ai sensi dell'art. 26, 4° comma, dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari di cui al D.R. n. 2959 del 14 giugno 2012 e dell'art. 57, 1° comma, del "Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità", decreto che, previa dispensa dalla lettura, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A", nonché in esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione in data 18 dicembre 2012 e del Senato Accademico in data 28 novembre 2012 e in data 5 febbraio 2013, i cui verbali in estratti certificati conformi dal Direttore Generale dell'Università degli Studi di Bari, previa dispensa dalla lettura, si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "B", "C" e "D" e del Decreto Rettorale n. 358 del 29 gennaio 2013 che, previa dispensa dalla lettura, in originale si allega al presente atto sotto la lettera "E";

- CENTODUCATI Gerardo, nato ad Altamura (BA) il 3 gennaio 1973 ed ivi residente alla Strada Privata Camogli n. 17 (cf. CNT GRD 73A03 A225T), cittadino italiano;

- ZACCHINO Valentina, nata a Copertino (LE) il 21 gennaio 1984 e residente a Nardò (LE) alla Via Matteo Renato Imbriani n. 77 (cf. ZCC VNT 84A61 C978N), cittadina italiana;

- LANERA Francesco Maria Luigi, nato a Putignano (BA) il 25 agosto 1964 e residente a Castellana Grotte (BA) al Corso Italia n. 15 (cf. LNR FNC 64M25 H096G), cittadino italiano, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società "AQUABIOTECH s.r.l." con sede a Castellana Grotte (BA) alla Via Cesare Battisti n. 14, capitale sociale Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bari con numero di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A. 07060510729, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Bari con il n. 529210, società di nazionalità italiana costituita in Italia con atto in data 31 maggio 2010;

Registrato a

Gioia del Colle

il 06/03/2013

al n. 2146



- NISI Antonio, nato a Palazzo San Gervasio (PZ) il 25 gennaio 1951 ed ivi residente al Piazzale Vincenzo D'Errico n. 1 (cf. NSI NTN 51A25 G2610), cittadino italiano, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società "NISI & C. SYNTHESY - Società Cooperativa Sociale" con sede a Palazzo San Gervasio (PZ) alla Via Guglielmo Marconi n. 9, iscritta nel Registro delle Imprese di Potenza con numero di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A. 01733910762, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Potenza con il n. 130315, società di nazionalità italiana costituita in Italia con atto in data 25 aprile 2009;

- VAN DEN BROEK Wilhelmus Peter, nato a Giacarta (Indonesia) il 24 novembre 1953 e residente a Putignano (BA) alla Via Pasubio n. 4 (cf. VND WHL 53S24 Z223C), cittadino olandese, che dichiara di conoscere la lingua italiana, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società "GREEN HART s.r.l." con sede a Putignano (BA) alla Via Pasubio n. 4, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) versato per Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero), iscritta nel Registro delle Imprese di Bari con numero di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A. 06935190725, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Bari con il n. 520175, società di nazionalità italiana costituita in Italia con atto in data 5 agosto 2009;

- NOVELLI Andrea, nato ad Ancona il giorno 1 ottobre 1959 e residente a Poggio Imperiale (FG) alla Contrada San Nazario s.c. (cf. NYL NDR 59R01 A271U), cittadino italiano, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società "AZIENDA AGRICOLA ITRICA CALDOLI s.r.l." con sede a Lesina (FG) alla Via Principe di Piemonte n. 5, capitale sociale Euro 780.000,00 (settecentottantamila virgola zero zero) versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Foggia con numero di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A. 01581520713, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Foggia con il n. 140397, società di nazionalità italiana costituita in Italia con atto in data 15 ottobre 1986;

- CHIRULLI Pietro Vito, nato a Martina Franca (TA) il 23 gennaio 1960 ed ivi residente alla Strada Villa Castelli n. 42/A (cf. CHR PRV 60A23 E986H), cittadino italiano, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "FININDUSTRIA s.r.l." con sede a Taranto alla Via Dario Lupo n. 65, capitale sociale Euro 600.000 (seicentomila) versato per Euro 574.473 (cinquecentosettantaquattromilaquattrocentosettantatré), iscritta nel Registro delle Imprese di Taranto con numero di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A. 02618560730, iscritta al R.E.A.

presso la  
nazionalità  
luglio 200  
Consiglio  
gennaio 20  
da me Nota  
rio n. 12  
presente e  
- MANCINI  
ivi resid  
76P07 D508  
sente atto  
unico e l  
società us  
Fasano (BI  
Euro 10.00  
ta nel Re  
scrizione,  
scritta al  
132286.  
Detti com  
poteri di  
presente e  
- che l'UN  
del Decr  
combinato  
MIUR 3 ag  
azioni e/  
dipendenti  
tamento d  
prodotti  
- che l'UN  
delibera  
2012 e da  
data 5 fe  
del 29 g  
Rettoriale  
tuzione d  
si "FIND  
ciale di  
l'ambito  
vederà a  
(diecimila  
del capita  
- che lo  
dall'UNIV  
come inn  
- che la  
ta da sog  
Rettoriale

presso la C.C.I.A.A. di Taranto con il n. 158682, società di nazionalità italiana costituita in Italia con atto in data 20 luglio 2006, autorizzato al presente atto giusta delibere del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2012 e del 30 gennaio 2013, i cui verbali in estratti certificati conformi da me Notaio in data odierna, repertorio n. 121457 e repertorio n. 121458, previa dispensa dalla lettura, si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "F" e "G";

- MANCINI Tommaso, nato a Fasano (BR) il 7 settembre 1976 ed ivi residente alla Via Ettore Majorana n. 11 (cf. MNC TMS 76P07 D508N), cittadino italiano, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società "LA PESCHERIA - società unipersonale a responsabilità limitata", con sede a Fasano (BR) alla Via Contardo Ferrini n.c., capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Brindisi con numero di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A. 02255480747, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brindisi con il n. 132286.


Setti componenti, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, mi richiedono per il presente atto al quale premettono:

- che l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 297, nonché del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 11 del Decreto MIUR 8 agosto 2000, favorisce la costituzione di società per azioni e/o di società a responsabilità limitata, promosse da dipendenti dell'Università, il cui scopo sociale è lo sfruttamento dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi, cosiddette "SPIN OFF ACCADEMICI";

- che l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI (giusta le allegate delibere del Consiglio di Amministrazione in data 18 dicembre 2012 e del Senato Accademico in data 28 novembre 2012 e in data 5 febbraio 2013 e l'allegato Decreto Rettorale n. 358 del 29 gennaio 2013 e, comunque, in conformità al Decreto Rettorale n. 289 del 13 gennaio 2004) ha approvato la costituzione di una società a responsabilità limitata a denominarsi "FIND società a responsabilità limitata", con capitale sociale di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), nell'ambito della quale l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI provvederà a sottoscrivere una partecipazione di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale;

- che lo statuto della costituenda società è stato approvato dall'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI in virtù delle delibere come innanzi citate;

- che la restante parte del capitale sociale sarà sottoscritta da soggetti aventi i requisiti previsti dal citato Decreto Rettorale n. 289 del 13 gennaio 2004 dell'UNIVERSITA' DEGLI



STUDI DI BARI, il tutto in conformità a quanto previsto dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico e dal Decreto Rettorale n. 358 allegati al presente atto ed in particolare dai signori Centoducati Gerardo e Zacchino Valentina e dalle società "AQUABIOTECH s.r.l.", "NISI & C. SYNTHESY - società cooperativa sociale", "GREEN HART s.r.l.", "AZIENDA AGRICOLA ITTICA CALDOLI s.r.l.", "FININDUSTRIA s.r.l." e "LA PESCHERIA - società unipersonale a responsabilità limitata", secondo le quote come infra determinate.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, i costituiti convengono e stipulano quanto segue.

**Art. 1** - E' costituita, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 297, nonché del combinato disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 11 del Decreto MIUR 8 agosto 2000 ed in conformità al Decreto Rettorale della "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI" n. 289 del 13 gennaio 2004 contenente il "Regolamento per la costituzione di spin off dell'Università di Bari e la partecipazione del personale universitario all'attività dello stesso", tra l'"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI", come rappresentata, i signori Centoducati Gerardo e Zacchino Valentina e le società "AQUABIOTECH s.r.l.", "NISI & C. SYNTHESY - società cooperativa sociale", "GREEN HART s.r.l.", "AZIENDA AGRICOLA ITTICA CALDOLI s.r.l.", "FININDUSTRIA s.r.l." e "LA PESCHERIA - società unipersonale a responsabilità limitata", come rappresentate, una società a responsabilità limitata denominata "FIND società a responsabilità limitata".

**Art. 2** - La società ha sede in Bari.

Ai soli fini dell'iscrizione della società presso il Registro delle Imprese, i soci dichiarano che l'attuale indirizzo della società è in Via Amendola n. 165/A, al terzo piano del già DPA (Dipartimento di Produzione Animale) - Facoltà di Agraria.

**Art. 3** - La società si propone gli scopi e sarà retta dalle norme risultanti dallo Statuto che, previa lettura da me cantane ai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "H", a formare parte integrante e sostanziale dello stesso.

**Art. 4** - La durata della società è stabilita a tempo indeterminato e ciascun socio potrà in ogni momento recedervi, salvo quanto stabilito dagli articoli 9 e 13 dello Statuto Sociale.

**Art. 5** - Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) e viene sottoscritto dai soci come segue:

\* "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI", per una partecipazione di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale,

\* Centoducati Gerardo, per una partecipazione di Euro 25.500,00 (venticinquemilacinquecento virgola zero zero), pari al 25,5% (venticinque virgola cinque per cento) del capi-

tale social

\* Zacchino

25.500,00

ri al 25,5%

tale social

\* "AQUABIOTECH

7.000,00

cento) del

\* "NISI & C.

partecipazi

ro), pari

\* "GREEN

7.000,00

cento) del

\* "AZIENDA

partecipazione di

al 7% (set

\* "FININDU

7.000,00

cento) del

"LA PESCHER

ia", per

virgola ze

tale socia

Si dà att

2014 prese

- della Ca

dito Cope

to) del ca

sito di

rilasciata

copia cert

portorio

al present

**Art. 6** -

ore di ag

trentuno

**Art. 7** -

Consiglio

voca o di

A compar

minati i

Centoduca

Nisi Anto

Lucrezia

Van Der

Novelli

Chirulli

Ai sensi

sociali

tale sociale,

\* Zacchino Valentina, per una partecipazione di Euro 25.500,00 (venticinquemilacinquecento virgola zero zero), pari al 25,5% (venticinque virgola cinque per cento) del capitale sociale,

\* "AQUABIOTECH s.r.l.", per una partecipazione di Euro 7.000,00 (settemila virgola zero zero), pari al 7% (sette per cento) del capitale sociale,

\* "NISI & C. SYNTHESY - società cooperativa sociale", per una partecipazione di Euro 7.000,00 (settemila virgola zero zero), pari al 7% (sette per cento) del capitale sociale,

\* "GREEN HART s.r.l.", per una partecipazione di Euro 7.000,00 (settemila virgola zero zero), pari al 7% (sette per cento) del capitale sociale,

\* "AZIENDA AGRICOLA ITTICA CALDOLI s.r.l.", per una partecipazione di Euro 7.000,00 (settemila virgola zero zero), pari al 7% (sette per cento) del capitale sociale,

\* "FININDUSTRIA s.r.l.", per una partecipazione di Euro 7.000,00 (settemila virgola zero zero), pari al 7% (sette per cento) del capitale sociale,

\* "LA PESCHERIA - società unipersonale a responsabilità limitata", per una partecipazione di Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero), pari al 4% (quattro per cento) del capitale sociale.

Si dà atto dai su costituiti soci che in data 19 febbraio 2013 presso la Filiale di Bari - Via Niccolò Piccinni n. 170 - della Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte - Credito Cooperativo è stato versato il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale come risulta dalla ricevuta di deposito di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) rilasciata in pari data dal detto Istituto, ricevuta che, in copia certificata conforme da me Notaio in data odierna, repertorio n. 121459, previa dispensa dalla lettura, si allega al presente atto sotto la lettera "I".

**Art. 6** - Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre duemilatredici (31.12.2013).

**Art. 7** - L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione che durerà in carica sino a revoca o dimissioni.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati i costituiti signori:

Centoducati Gerardo,

Nisi Antonio,


Danera Francesco Maria Luigi,

Van Den Broek Wilhelmus Peter,

Novelli Andrea,

Chirulli Pietro Vito.

Al sensi dell'articolo 18 (diciotto) dell'allegato statuto sociale, l'Università degli Studi di Bari, come rappresenta-



ta, nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione il signor De Palo Pasquale, nato a Corato (BA) il 2 settembre 1978 e residente a Ruvo di Puglia (BA) alla Via Piero Gobetti n. 17 (cf. DPL PQL 78P02 C9832), cittadino italiano.

Viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Centoducati Gerardo, al quale spetteranno la firma sociale e la rappresentanza della società con i poteri di cui all'articolo 21 (ventuno) dell'allegato Statuto Sociale.

Viene nominato Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Nisi Antonio, che sostituirà il Presidente nei casi di assenza o impedimento dello stesso.

**Art. 8** - La revisione legale dei conti sulla società per i primi tre esercizi sociali, sino alla approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, è affidata al dottor MARIANI Pasquale, nato a Bari il 19 settembre 1969 ed ivi residente alla Via Raffaele Bovio n. 24 (cf. MRN PQL 69P19 A662G), cittadino italiano, Revisore Contabile iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 130976, giusta D.M. del 6 novembre 2003, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 89 del 14 novembre 2003.

Il corrispettivo spettante al nominato revisore legale per l'intera durata dell'incarico è determinato in Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero).

**Art. 9** - Le spese del presente atto e consequenziali, per un ammontare approssimativo di circa Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero), sono a carico della società.

Richiesto, ho formato il presente atto, scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su tre fogli in pagine undici e quanto segue della dodicesima e viene da me letto ai comparenti che lo approvano.

Sottoscritto alle ore undici.

F.to Pasqua Rutigliani, Centoducati Gerardo, Valentina Zaccchino, Francesco Maria Luigi Lanera, Antonio Nisi, Wilhelmus Peter Van Den Broek, Andrea Novelli, Chirulli Pietro Vito, Tommaso Mancini, Assunta LaroCCA Notaio.

Decreto n.

VISTA

VISTE

PRESO ATTO

VISTO

CONSIDERATI

VISTA

VISTO

VISTO

SENTITO

a Dott. 583  
residente in  
7013255347A  
113 stipula  
PINO SRL

in 29 gennaio 2015

**Allegato "H" al n. 9988 di Raccolta**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**ART. 1) DENOMINAZIONE**

E' costituita la società a responsabilità limitata avente la seguente denominazione sociale "FIND società a responsabilità limitata".

**ART. 2) SEDE**

La società ha sede nel Comune di Bari.

All'organo amministrativo è data facoltà di istituire altrove, anche all'estero, filiali, agenzie, unità locali e rappresentanze o sopprimerle; gli è data, altresì, facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta ai soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

**ART. 3) SEDI SECONDARIE**

L'istituzione o la soppressione di sedi secondarie è devoluta alla competenza dell'Assemblea dei soci, che delibererà nelle forme previste per la modifica del presente statuto.

**ART. 4) DURATA DELLA SOCIETA'**

La società è contratta a tempo indeterminato.

**TITOLO II**

**OGGETTO - CAPITALE SOCIALE**

**ART. 5) OGGETTO SOCIALE**

La società spin off ha per oggetto la gestione, l'organizzazione e lo svolgimento di tutte quelle attività e servizi che interessano il settore agroalimentare, ed in particolare:

- servizi di assistenza alla redazione di progetti di fattibilità e progetti esecutivi per la realizzazione di impianti per l'allevamento di specie acquatiche (pesci, molluschi, crostacei, alghe) sia a terra, a circuito aperto o a ricircolo, sia a mare; assistenza per la conduzione e la gestione degli impianti; assistenza per realizzazione di impianti di acquacoltura ornamentale;
- organizzazione di attività formative e addestramento degli imprenditori in acquacoltura e di personale addetto agli impianti di allevamento e personale di settore;
- realizzazione di progetti di trasferimento tecnologico ed innovazione industriale basati su risultati di ricerca e mirati allo sviluppo delle imprese del settore agroalimentare;
- assistenza all'acquisto e alla commercializzazione dei prodotti per le imprese di produzione primaria e di

#p#

trasformazione del settore agroalimentare; servizi di assistenza per packaging e immagine aziendale per il prodotto lavorato/trasformato;

- servizi di assistenza alle aziende in materia di igiene e sicurezza alimentare, sicurezza ambientale, certificazione di qualità, sanitaria e per l'applicazione del sistema di controllo H.A.C.C.P.;

- servizi di assistenza finalizzati all'ottenimento di finanziamenti agevolati per le imprese di produzione primaria e di trasformazione del settore agroalimentare.

Ove nella superiore elencazione fossero riscontrabili attività riservate per legge a soggetti muniti di necessari titoli professionali o autorizzati all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, la società dovrà demandarne in ogni caso la esecuzione a questi, i quali opereranno sotto la loro responsabilità.

La società per il raggiungimento dell'oggetto sociale può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La società può altresì assumere, non ai fini del collocamento, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

La proprietà di eventuali brevetti rinvenienti da attività di ricerca legate a particolari commesse sarà regolamentata da opportuni contratti con i committenti.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

#### **ART. 6) CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è determinato in Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) e potrà essere variato con l'osservanza delle prescritte disposizioni di legge.

La partecipazione spettante a ciascun socio è proporzionale al conferimento effettuato.

Eventuali sovrapprezzi in denaro verranno imputati a riserva disponibile.

#p#

Possono essere conferiti in società, anche in sede di aumento di capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Fatta eccezione per l'Università, ciascun socio si obbliga a prestare continuativamente la propria opera a favore della società per il conseguimento degli scopi sociali, fermo restando per i soci che siano dipendenti dell'Università, l'obbligo di prestare la propria attività lavorativa nel rispetto delle norme vigenti in relazione al proprio status giuridico e alla partecipazione allo spin off.

#### **ART. 7) AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE**

Il capitale potrà essere aumentato mediante nuovi conferimenti ovvero imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

La relativa deliberazione dell'Assemblea dei soci dovrà essere adottata con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

La comunicazione da parte dell'organo amministrativo che l'aumento mediante nuovi conferimenti può essere sottoscritto dovrà essere data a tutti i soci mediante raccomandata A/R spedita al domicilio risultante dal Registro delle Imprese; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale sociale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso, il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della decisione di aumento.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni rimaste inoperte; la parte dell'aumento di capitale che rimanga non sottoscritta da uno o più soci potrà essere offerta a terzi, salvo che la decisione di aumento non abbia espressamente escluso tale possibilità e salvo sempre quanto disposto dall'art. 2481 bis, terzo comma.

E' attribuita ai soci (salvo che nel caso di cui all'art. 2482 ter c.c.) la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, previo gradimento da parte dei soci stessi ai sensi del successivo articolo quindici; in tal caso, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in

##

natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta il diritto di recesso ai soci dissenzienti. In caso di aumento gratuito del capitale la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

#### **ART. 8) RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE**

La riduzione del capitale sociale può essere eseguita anche mediante liberazione dei soci dagli ultimi versamenti cui si erano obbligati, ovvero, mediante rimborso ai soci delle quote pagate, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo, entro i limiti previsti dal numero quattro dell'art. 2463 C.C. La riduzione del capitale per perdite, ivi compresa quella al di sotto del minimo legale, è regolata dagli articoli 2482/bis, 2482/ter e 2482/quater del Codice Civile.

Nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite che incidono sul capitale per oltre un terzo, spetta all'Università degli Studi di Bari il diritto di recesso con le modalità di cui al successivo articolo nove.

### **TITOLO III**

#### **RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE**

##### **ART. 9) RECESSO**

Il diritto di recesso spetta ai soci, nelle ipotesi indicate dall'art. 2473 c.c., nonché a coloro che non abbiano consentito all'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi o per i quali sia sopraggiunta una impossibilità a prestare continuativamente la propria opera a favore della società.

I soci hanno, altresì, diritto di recedere dalla società, nell'ipotesi prevista dall'art. 2469, comma secondo c.c.; tuttavia tale diritto non potrà essere esercitato per il primo anno dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Nel caso di società contratta a tempo indeterminato, i soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dando un preavviso di un anno.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata A.R. spedita all'organo amministrativo entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima o nell'ipotesi di una causa diversa da deliberazione societaria, entro trenta giorni dalla sua conoscenza.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio, nonché

#p#

l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.

All'Università è riconosciuto il diritto di recesso, oltre che nelle ipotesi previste dal presente articolo, nel caso di modificazione delle clausole statutarie in tema di trasferibilità della partecipazione (articoli 13, 14, 15 del presente statuto), o in casi di modifica del disposto del successivo art. 17, nonché, comunque, in tutte le ipotesi di mutamento della compagine sociale.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione determinato ed eseguito nei termini e con le modalità previste dall'art. 2473 c. c..

#### **ART. 10) ESCLUSIONE DEL SOCIO**

L'esclusione del socio può avere luogo in caso di mancata esecuzione dei conferimenti dovuti, ai sensi dell'art. 2466 c.c..

Può altresì essere escluso il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi con la maggioranza di cui all'art. 2479 *bis* c.c..

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, il quale tuttavia potrà intervenire alla riunione assembleare ma senza diritto di voto.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del successivo articolo 12, rimanendo preclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

#### **ART. 11) MORTE DEL SOCIO**

Agli eredi, legittimi o testamentari, del socio defunto spetta soltanto la liquidazione della quota, secondo le modalità di cui al successivo articolo 12, a meno che i soci superstiti non acconsentano alla continuazione della società con gli eredi, trovando comunque applicazione quanto stabilito dal successivo articolo 15 in tema di gradimento.

In ogni caso gli aventi diritto alla successione del socio defunto dovranno comunicare le proprie generalità all'organo amministrativo.

In caso di più eredi i diritti sociali saranno esercitati da un loro rappresentante comune finché dura lo stato di

#p#

comunione.

#### **ART. 12) LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA**

La liquidazione della quota spettante al socio receduto, escluso o agli eredi del socio defunto dovrà avvenire a cura dell'organo amministrativo nel termine e con le modalità previste dall'art. 2473 C.C. terzo e quarto comma, tenuto conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso o del decesso del socio ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

Tale liquidazione si intenderà tacitamente accettata qualora gli aventi diritto non comunichino opposizione scritta, recapitata all'organo amministrativo medesimo entro trenta giorni.

#### **TITOLO IV**

#### **TRASFERIBILITA' DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE - PRELAZIONE - GRADIMENTO - ESERCIZI DEI DIRITTI SOCIALI - DIVIETO DI CONCORRENZA**

#### **ART. 13) TRASFERIBILITA' DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE**

L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione per atto tra vivi o per causa di morte delle partecipazioni sono decise dai soci, con il voto favorevole dei soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale e in ogni caso con il consenso dell'Università degli Studi di Bari.

In caso di trasferimento a qualunque titolo delle quote i soci, tra cui l'Università, hanno diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta. In ogni caso, il soggetto proponente la costituzione della società, afferente all'Università degli Studi di Bari, nella persona del socio Professoressa Cassibba Rosalinda, non potrà cedere per almeno tre anni la propria partecipazione.

#### **ART. 14) PRELAZIONE**

Il socio che intende trasferire per atto tra vivi, a qualunque titolo, in tutto o in parte la propria partecipazione deve darne comunicazione, a mezzo raccomandata A/R, all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità della cessione.

L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che

#p#

dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione con raccomandata A/R spedita (vale il timbro postale) entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) l'organo amministrativo darà comunicazione al socio offerente - a mezzo raccomandata A/R da inviarsi (vale il timbro postale) entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - dell'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta e della data fissata per il trasferimento, che dovrà comunque avvenire entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di accettazione.

Il diritto di prelazione può essere esercitato esclusivamente per l'intera partecipazione offerta, pertanto se la prelazione è esercitata da un solo socio, la quota offerta dovrà essere acquistata per l'intero; ove all'acquisto concorressero, invece, più soci, la quota offerta si ripartirà in proporzione alla partecipazione posseduta da ciascun concorrente.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche in caso di trasferimento della nuda proprietà della partecipazione; spetta, altresì, in caso di trasferimento del diritto di opzione; è preclusa ai soci la cessione in pegno o garanzia volontaria della quota sociale.

La cessione delle partecipazioni e del diritto di opzione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto espressa rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti i soci.

Ove nessuno dei soci esercitasse la prelazione, la quota potrà essere ceduta a terzi, con le modalità di cui al successivo articolo 15.

#### **ART. 15) GRADIMENTO**

Le partecipazioni sono trasferibili a terzi previo gradimento espresso degli altri soci, tuttavia il relativo trasferimento sarà inefficace nei confronti della società se non si saranno verificati entrambi i seguenti eventi:

a) l'approvazione dei soci con le maggioranze e le modalità infra specificate;

b) la esibizione, nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di approvazione, del documento di trasferimento, pienamente conforme nel prezzo e nelle condizioni, all'offerta

#p#

scritta documentata ai fini dell'esercizio della prelazione. A tal fine, la proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire deve essere comunicata agli altri soci con raccomandata A/R.

La decisione sul gradimento deve essere adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, dedotta la quota oggetto del trasferimento che è comunque esclusa dal voto; in ogni caso deve risultare il consenso espresso dell'Università degli Studi di Bari.

In caso non venga concesso il gradimento, né esercitata la prelazione, al socio spetta il diritto di recesso. Il trasferimento delle quote di partecipazione con particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o gli utili o con altri privilegi non attribuisce al cessionario tali diritti o privilegi.

#### **ART. 16) ISCRIZIONE LIBRO SOCI**

La cessione della quota potrà essere iscritta nel Libro Soci, di cui la società dovrà comunque dotarsi avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 2218 C.C., soltanto previa esibizione del documento comprovante l'avvenuto deposito nel Registro delle Imprese.

Il trasferimento, invece, a causa di morte potrà essere iscritto nel Libro Soci soltanto previa esibizione della documentazione di cui all'art. 7 del R.D. 29/3/1942 n. 239 (certificato di morte, copia del testamento, se esistente, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da notaio attestante la qualità di erede o di legatario della quota).

#### **ART. 17) ESERCIZI DEI DIRITTI SOCIALI -**

##### **DIVIETO DI CONCORRENZA**

Salva diversa determinazione dello statuto o della deliberazione di aumento del capitale, le quote di partecipazione dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati, e nella stessa misura spettano ai soci i diritti sociali; tuttavia la partecipazione dell'Università degli Studi di Bari è postergata nella partecipazione alle perdite sociali rispetto a tutte le altre. I soci non possono esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività concorrente con quella svolta dalla società. Tale divieto si estende anche alle attività meramente occasionali per Enti che svolgono attività in concorrenza con le iniziative dello spin off.

#p#

La valutazione dell'esistenza di conflitti di interesse è rimessa all'organo amministrativo.

Il divieto di concorrenza non impegna l'Università degli Studi di Bari essendo incompatibile con la sua natura di Ente pubblico.

La società spin off non deve esercitare attività in concorrenza con quella svolta dai soci partecipanti, nonché in conflitto con quella svolta dalla struttura universitaria di afferenza dei soci proponenti.

La remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dai soci a favore della società spin off non può in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né può costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o pregiudizio nei confronti degli altri soci.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società si intende a tutti gli effetti quello risultante ai sensi dell'art. 2479 bis, comma 1, del codice civile; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

#### **TITOLO V**

#### **AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA - GESTIONE E CONTROLLI**

#### **ART. 18) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di sette, secondo il numero esatto che verrà determinato in occasione della nomina; all'Università degli Studi di Bari è riservata la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;
- b) non possono essere nominati e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- c) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina e, in mancanza di determinazione, fino a revoca o a dimissioni;
- d) in caso di nomina a tempo indeterminato possono essere revocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione;
- e) sono rieleggibili;
- f) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 c. c.;
- g) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

#p#

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato:

#### PRESIDENZA

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dai soci; può eleggere un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

#### RIUNIONI

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica o dall'organo di controllo, se nominato. La convocazione è fatta con avviso raccomandato recapitato almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione; soltanto in caso di urgenza, la convocazione potrà avvenire almeno tre giorni prima ed in tale ipotesi anche a mezzo telegramma, fax o posta elettronica. In quest'ultimo caso, gli avvisi dovranno essere spediti ai recapiti (indirizzo, numero di fax o indirizzo di posta elettronica) espressamente comunicati dagli amministratori e che risultino da apposita annotazione nel libro decisioni degli amministratori.

La convocazione deve contenere l'indicazione della data, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vicepresidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

#### DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

#### VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto

#p#

a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta.

#### **ART. 19) POTERI DI GESTIONE**

All'Organo amministrativo è affidata la gestione della società: a tal fine, l'organo amministrativo potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente statuto riservano espressamente ai soci.

L'Organo amministrativo ha pure facoltà di nominare, anche tra non soci, direttori nonché institori, procuratori d'affari e mandatari in genere per determinati atti, o categorie di atti, nei limiti consentiti dalle legge, con quelle attribuzioni, retribuzioni e cauzioni che il caso richiederà.

#### **Art. 20) CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

Se per dimissioni o altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina dei successori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel Registro delle Imprese.

#### **ART. 21) POTERI DI RAPPRESENTANZA**

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, al Vice Presidente nei casi di assenza o impedimento del primo.

La semplice firma del vicepresidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente nei confronti dei terzi.

#### **ART. 22) CONTROLLO DEI SOCI**

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia e a loro spese, libri sociali e documenti

#p#

relativi all'amministrazione.

**ART. 23) ORGANO DI CONTROLLO  
E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Nei casi in cui non si renda obbligatoria la nomina di un Organo di Controllo o di un Revisore e se richiesto dall'Università degli Studi di Bari, la società, attraverso decisioni assunte ai sensi dell'art. 2479 del c.c., provvederà alla nomina di un Revisore a cui verrà affidata la funzione di Revisione Legale dei Conti.

Il Revisore dovrà essere scelto fra gli iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, durerà in carica tre anni e potrà essere riletto per volontà dei soci.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la società con decisione dei soci assunta ai sensi dell'art. 2479 c.c., senza necessità di modificazione statutaria, potrà di volta in volta, stabilire che:

- le funzioni di controllo e di revisione siano affidate ad un organo monocromatico o ad un organo collegiale;
- la funzione di revisore possa essere affidata sia ad una persona fisica che ad una società di revisione - iscritti nell'apposito registro;
- le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti siano affidate separatamente, attribuendo la funzione di controllo della gestione all'Organo di Controllo (monocromatico o collegiale) e la funzione di revisione legale dei conti a un revisore (persona fisica o società di revisione).

Si fa espresso riferimento alla normativa in materia di Organo di Controllo e revisione legale dei conti.

**TITOLO VI**

**COMPETENZA DEI SOCI - DIRITTO DI VOTO - ASSEMBLEA - QUORUM  
COSTITUTIVO - QUORUM DELIBERATIVO**

**ART. 24) COMPETENZA DEI SOCI**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla loro competenza:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e revoca degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina e revoca dell'Organo di Controllo;
- 4) le modificazioni dello statuto;

#p#

5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

#### **ART. 25) DIRITTO DI VOTO**

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel registro delle imprese.

Il diritto di voto è attribuito in misura proporzionale alla partecipazione.

#### **ART. 26) ASSEMBLEA**

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Comunità Economica Europea, mediante avviso spedito ai soci otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata A/R, fatta pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal registro delle imprese.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco dettagliato delle materie da trattare.

Detto avviso potrà anche contenere la previsione della seconda adunanza, per il caso che la prima non dovesse risultare valida, che non potrà, comunque, essere tenuta lo stesso giorno della prima.

L'assemblea sarà, comunque, valida anche se non convocata con le modalità di cui sopra qualora partecipino, in proprio o per delega, tanti soggetti che rappresentino l'intero capitale sociale e vi siano presenti anche i componenti l'organo amministrativo, l'organo di controllo se nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

In via subordinata amministratori e organo di controllo, possono non essere presenti, ma, in tal caso, devono, comunque, essere stati informati della riunione, e ciò dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale gli stessi dichiarino di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di sua assenza od impedimento l'assemblea provvederà, di volta in volta, alla nomina del suo presidente.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità dei presenti e la loro legittimazione a partecipare, ivi compresa la regolare

#p#

iscrizione nel registro imprese, nomina un segretario, anche non socio per la redazione del verbale, salvo che questo non sia redatto da notaio.

Il presidente regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta i risultati delle votazioni, dispone per la redazione del verbale relativo che deve essere sottoscritto dallo stesso e dal segretario o dal notaio.

Detto verbale dovrà contenere, anche in allegato, l'identità dei presenti, la quota di partecipazione di ciascuno di essi, il risultato delle votazioni, specificando l'identità dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti e le dichiarazioni di voto dei soci che ne facessero richiesta.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata agli atti della società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante non può farsi sostituire da altre persone.

La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

#### **ART. 27) QUORUM COSTITUTIVO - QUORUM DELIBERATIVO**

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati (anche a mezzo di semplice delega sottoscritta in calce allo stesso avviso di convocazione) tanti soci la cui partecipazione rappresenti almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 C.C., l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci la cui partecipazione rappresenti almeno i due terzi del capitale sociale.

La modifica delle clausole inserite nell'atto costitutivo e nello statuto a tutela della partecipazione dell'Università degli Studi di Bari sono modificabili solo con il consenso della stessa Università.

#### **TITOLO VII - BILANCIO E UTILI**

##### **ART. 28) BILANCIO**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi dall'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centoottanta nei soli

#p#

casi in cui la società sia tenuta alla redazione di un bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in quest'ultimo caso, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

#### **ART. 29) UTILI**

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Possono essere distribuiti soltanto gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

#### **TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **ART. 30) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

In materia di scioglimento e liquidazione si applicano gli articoli 2484 e ss. c.c.

#### **TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

##### **ART. 31) CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Le controversie che potessero sorgere fra la società, gli amministratori ed i soci, in dipendenza del presente statuto, salvo quelle riservate alla competenza inderogabile dell'autorità giudiziaria, saranno decise da un arbitro amichevole compositore nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

L'arbitro giudicherà ex bono et aequo senza necessità di rigide procedure formali, sperando comunque un preliminare tentativo di amichevole composizione e provvedendo anche sulle spese e competenze spettanti.

#### **TITOLO X DISPOSIZIONE GENERALE**

##### **ART. 32) RINVIO**

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia nonché al vigente "Regolamento per la costituzione di spin off dell'Università di Bari e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso".

F.to Pasqua Rutigliani, Centoducati Gerardo, Valentina

#p#

Zacchino, Francesco Maria Luigi Lanera, Antonio Nisi,  
Wilhelmus Peter Van Den Broek, Andrea Novelli, Chirulli Pietro  
Vito, Tommaso Mancini, Assunta Larocca Notaio.

#p#